



COMUNE DI PISTOIA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI

U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA PORZIONE DI PIAZZA OPLA' FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI UNA MEDIA ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (TIPOLOGIA AUTOSCONTRO) PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2025.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la Legge n. 337 del 18/03/1968 la quale prevede all'art. 9 che le Amministrazioni devono stabilire le aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività di pubblico spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento in generale e che le modalità di concessione delle aree devono essere determinate con regolamento deliberato dalle Amministrazioni Comunali;
- il Decreto Interministeriale del 23/04/1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4 della Legge n. 337/1968 e ss.mm.ii;
- la Circolare n. 17082/114 del 11/06/2013 del Ministero dell'Interno recante: *“D.M. 13/12/2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18/05/2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 13/10/2021 avente a oggetto *“Aggiornamento dei criteri per l'assegnazione delle aree per l'installazione e l'esercizio dello spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 337 del 18/03/1968”*, tra le quali risulta essere stata inserita Piazza Oplà;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato il *“Regolamento delle attività di spettacolo viaggiante e concessione delle aree di esercizio per parchi divertimento, complessi e singole attrazioni, circhi e altre attività spettacolari”*;

RENDE NOTO

che è indetto un avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di una porzione di Piazza Oplà, (max 450 mq) da individuarsi previo sopralluogo e parere dei Servizi competenti, finalizzata all'installazione di una media attrazione dello spettacolo viaggiante della tipologia “Autoscontro” (non oltre venti vetture) per il periodo marzo-aprile 2025.

L'attrazione per la quale si richiede l'assegnazione deve essere correttamente registrata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/05/2007 *“Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”*, munita di codice identificativo, regolarmente revisionata e in perfetto stato di manutenzione.

Il posizionamento degli allestimenti e l'installazione dell'attrazione non può avvenire attraverso la realizzazione di opere murarie o di altra tipologia che possa arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o a qualsivoglia bene di proprietà comunale, fatti salvi i casi che necessitano di documentate prescrizioni di natura tecnica finalizzate al funzionamento dell'installazione e al rispetto delle condizioni di sicurezza (a esempio il posizionamento di piastre di ripartizione del carico, protezioni delle pavimentazioni, supporti rimovibili).

La tipologia di attrazione sopra indicata è da considerarsi inderogabile.

La concessione dell'area per l'esercizio dell'attività oggetto del presente avviso avverrà secondo le regole, i criteri e le procedure di cui agli articoli seguenti.

Art. 1 - Soggetti ammessi alla partecipazione

I soggetti che partecipano all'avviso dovranno essere in possesso di:

- titolo abilitativo permanente per l'esercizio di tale attività su tutto il territorio nazionale, ai sensi degli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dal Comune di residenza. Le attrezzature di spettacolo viaggiante proposte dovranno essere indicate nella licenza di esercizio del soggetto richiedente, come previsto dall'art. 4, comma 9 e 10 del D.M. 18/05/2007 e pertanto dovranno essere in dotazione alla ditta richiedente già al momento della presentazione della domanda;
- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., in qualità di esercente lo spettacolo viaggiante;
- essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 131 dello stesso T.U.L.P.S., tale per cui nei confronti dei partecipanti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex art. 67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza e mantenuti durante tutto il periodo di esercizio dell'attività.

Il venir meno degli stessi nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla medesima e/o la revoca della eventuale autorizzazione già rilasciata.

Art. 2 – Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire al Comune di Pistoia **dal 04 al 15 febbraio 2025, esclusivamente in modalità telematica tramite PEC** (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto: **AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA PORZIONE DI PIAZZA OPLA' FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI UNA MEDIA ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2025.**

I soggetti interessati dovranno **far pervenire** la domanda di partecipazione, completa di marca da bollo di Euro 16,00, compilata, **a pena esclusione**, in ogni sua parte utilizzando il modulo all'uopo predisposto (**allegato 2**) – parte integrante e sostanziale del presente avviso – sottoscritta in calce dall'istante e corredata dagli allegati ivi indicati:

1. offerta tecnica, in carta libera, firmata dal legale rappresentante, di cui al successivo articolo 6 contenente tutte le indicazioni ivi descritte (**allegato 3**);
2. eventuale dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (soci, amministratori, ecc.) compilare l'**allegato 4**;
3. qualora l'attrazione sia gestita da soggetto delegato, compilare l'**allegato 5**;
4. una marca da bollo da € 16,00 (*Euro sedici/00*) da apporre sull'**allegato 6** - Dichiarazione sostitutiva bollo;
5. procura speciale ai sensi dell'art. 1392 Codice Civile, se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente la domanda è diverso dal dichiarante (**allegato 7**);
6. copia di documento di identità in corso di validità del richiedente o di tutti coloro che hanno la rappresentanza legale, se trattasi di società, e dell'eventuale delegato alla gestione dell'attrazione. In caso di cittadino extracomunitario di permesso/carta di soggiorno;
7. fotografia a colori dell'attrazione.

Non saranno prese in esame le istanze non aderenti alle prescrizioni del presente avviso.

Sono considerate irricevibili le istanze pervenute al di fuori dei termini stabiliti dal presente avviso o presentate su altra modulistica o con modalità diversa da quella sopra indicata.
Non sono ammissibili le istanze presentate per tipologie di attrazioni diverse da quella indicata nel presente avviso.

Art. 3 – Esame delle domande

Le istanze pervenute, nei termini previsti dal presente avviso, verranno esaminate da apposita Commissione, nominata dalla Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Demografici alla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

Nel caso in cui sia pervenuta una sola istanza, l'Ente concedente, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite, procederà all'assegnazione dell'area al soggetto per l'esercizio dell'attività oggetto del presente avviso, per il periodo prescelto, previa acquisizione dei pagamenti e della documentazione prevista all'art. 13 del Regolamento comunale delle attività di spettacolo viaggiante.

Art. 4 - Criteri per la concessione dell'area ed esercizio dell'attività

La Commissione al termine della valutazione delle domande pervenute formulerà apposita graduatoria sulla base dell'attribuzione di un punteggio massimo di **100 punti** derivante dai criteri sotto elencati:

- a) Anzianità di appartenenza alla categoria**, attestata dall'iscrizione al Registro delle Imprese del soggetto titolare (da conteggiare fino al 31 dicembre dell'anno precedente) **(max 40 punti)**:
- fino a 10 anni PUNTI 20
 - da 11 a 15 anni PUNTI 30
 - oltre 15 anni PUNTI 40
- b) Vetustà dell'attrazione** in base all'anno di costruzione indicato nel libretto attività **(max 30 punti)**.
Il proponente indicherà nell'informativa l'anno di costruzione dell'attrazione:
- attrazione costruita tra il 2015/2025 PUNTI 30
 - attrazione costruita dopo il 31/12/2005 e prima del 2015 PUNTI 20
 - attrazione costruita prima del 31/12/2005 PUNTI 10
- c) Anzianità di mestiere** con l'attrazione che si intende installare, attestata dal titolo abilitativo di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. **(max 20 punti)**:
- fino a 10 anni PUNTI 10
 - da 11 a 15 anni PUNTI 15
 - oltre 15 anni PUNTI 20
- d) Iniziative promozionali** dell'evento **(max 10 punti)**
- riservate alle scuole **(da indicare forme e modalità)** PUNTI 5
 - a carattere "sociale" **(da indicare forme e modalità)** PUNTI 5

In caso di parità di punteggio viene data precedenza all'operatore che abbia maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di spettacolo viaggiante e in caso di ulteriore parità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Non saranno collocati in graduatoria coloro i quali, da verifiche effettuate dagli uffici competenti, risultino con pendenze verso il Comune di Pistoia.

Al termine della procedura comparativa la Commissione redigerà la graduatoria, che verrà pubblicata nelle pagine del sito web e all'Albo pretorio del Comune.

Art. 5 - Cause di esclusione

La completezza documentale della domanda di partecipazione di cui all'art. 2 del presente avviso è condizione indispensabile per l'ammissione e solo le istanze la cui istruttoria si sia conclusa positivamente saranno soggette a valutazione della Commissione sulla base dei parametri di cui all'art. 4 del presente avviso.

Sono esclusi dalla valutazione:

1. le istanze presentate con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente avviso;
2. le istanze presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante o dei titoli abilitativi richiesti;
3. la mancata sottoscrizione della domanda;
4. la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di un documento di identità in regolare corso di validità;
5. le istanze presentate per aree o per tipologie diverse da quelle indicate nel presente avviso;
6. la mancata presentazione della procura (**allegato 6**) qualora la domanda sia trasmessa da soggetto diverso dal titolare dell'attrazione;
7. il mancato pagamento della cauzione provvisoria, obbligatoria, in relazione alla tipologia di attrazione posseduta (art. 14 del vigente Regolamento Comunale).

Art. 6 - Assegnazione dell'area

L'ufficio, dopo l'approvazione della graduatoria avvenuta con apposita Determinazione Dirigenziale, procede all'assegnazione di una porzione di Piazza Oplà, previo parere dei Servizi competenti.

L'area assegnata sarà comunicata al concessionario/gestore a mezzo PEC. **Entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa l'interessato dovrà far pervenire al Comune di Pistoia**, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale – STAR accedendo al link: <http://frontoffice.comune.pistoia.it>, **l'istanza, completa di marca da bollo di Euro 16,00, per il rilascio della concessione dell'area e la contestuale autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.**

In caso di ritardo nell'assolvimento di tale adempimento l'aggiudicatario sarà considerato rinunciatario e si procederà all'assegnazione dell'area tramite scorrimento della graduatoria.

Art. 7 – Accesso all'area e condizioni dell'occupazione

L'accesso all'area oggetto del presente avviso da parte del concessionario/gestore è consentito previo rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico e contestuale autorizzazione temporanea all'attività di spettacolo viaggiante, ed è subordinato alla verifica dello stato di fatto che dovrà avvenire tra l'assegnatario, il Responsabile dell'U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica (o suo delegato) e il Responsabile dell'U.O.C. Viabilità, Progetti Speciali ed Espropri (o suo delegato).

Lo stato di fatto antecedente all'accesso sarà descritto e specificato in apposito verbale sottoscritto dall'assegnatario e dai partecipanti.

L'area dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna, pertanto, una volta liberata si verificherà, in contraddittorio, la rispondenza dello stato dei luoghi a quanto riscontrato nel verbale di accesso. Detta verifica dovrà essere effettuata in presenza dell'assegnatario, del Responsabile dell'U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica (o suo delegato) e il Responsabile dell'U.O.C. Viabilità, Progetti Speciali ed Espropri (o suo delegato).

In caso di assenza del concessionario/gestore si procederà comunque alle verifiche e qualora si riscontrassero danni di qualsivoglia natura, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario/gestore, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sul deposito cauzionale versato.

Oltre agli obblighi e adempimenti riportati nel presente avviso si precisa che l'assegnatario, prima del rilascio della concessione, a conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva, dovrà corrispondere all'Amministrazione l'importo del suolo pubblico per l'utilizzo dell'area, costituito dal Canone Unico Patrimoniale, calcolato nei modi e con gli importi previsti dal vigente Regolamento per l'applicazione del

canone unico patrimoniale relativamente al periodo di occupazione e all'entità dell'area assegnata e secondo le tariffe vigenti al momento dell'assegnazione.

Art. 8 - Obblighi del concessionario/gestore

Il concessionario/gestore è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi, come disposto all'art. 16 del Regolamento comunale delle attività dello spettacolo viaggiante:

- a) ottemperare alle disposizioni contenute nella concessione e nella licenza di esercizio;
- b) esercitare l'attività esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie e ai tempi assegnati in concessione;
- c) versamento alla tesoreria comunale di una cauzione provvisoria in misura proporzionale alla tipologia di attrazione posseduta e di un deposito cauzionale commisurato alla superficie oggetto di concessione;
- d) pagamento del canone unico patrimoniale e di altri tributi locali relativi al periodo di effettiva occupazione (compreso il montaggio e lo smontaggio) e nel rispetto degli specifici vigenti regolamenti comunali;
- e) rispettare le disposizioni e i vigenti regolamenti comunali di Polizia urbana, sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni, igiene urbana e smaltimento rifiuti;
- f) rispettare i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico per la zona di riferimento ovvero quelli fissati nelle eventuali autorizzazioni in deroga, e di non recare molestia o disturbo alla quiete pubblica;
- g) collocare le carovane abitazione e i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale;
- h) mantenere un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo e amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti.

Alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a:

- a) lasciare l'area libera da ogni ingombro;
- b) rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte l'area manomessa.

Saranno a carico del concessionario/gestore tutti i costi relativi alla fornitura di energia elettrica e acqua necessaria per lo svolgimento delle attività durante tutto il periodo di durata dell'occupazione; sarà altresì a carico del concessionario la gestione dei rifiuti.

Il concessionario/gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di tutta l'utenza, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato. A tal fine il medesimo deve dotarsi di idonea assicurazione contro i danni e gli infortuni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa (con la precisazione che l'assenza di tale polizza impedisce lo svolgimento delle attività in oggetto).

Art. 9 - Area da destinare allo stazionamento dei caravan/abitazione

Lo stazionamento dei mezzi tipo caravan/abitazione a seguito dello spettacolo viaggiante è consentita nelle zone indicate dall'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario del presente avviso, nell'istanza di autorizzazione temporanea di attività per attrazioni dello spettacolo viaggiante e contestuale occupazione del suolo pubblico, deve dichiarare il numero di caravan o case mobili a seguito, con le relative misure di ingombro, la tipologia e le targhe.

L'elenco completo dei mezzi a seguito dello spettacolo viaggiante verrà trasmesso dal Servizio incaricato al rilascio dei titoli autorizzatori ai Servizi Comunali competenti e alla Polizia Locale.

Gli esercenti dello spettacolo viaggiante sono obbligati a mantenere in condizioni di decoro lo spazio adiacente ai caravan e/o case mobili, provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla pulizia continuativa dell'area occupata. Per eventuali danneggiamenti o per la mancata rimozione dei rifiuti all'esercente sarà trattenuto dal deposito cauzionale quanto necessario al ripristino dello stato dei luoghi.

Tutti gli allacci alle utenze necessarie sono ad esclusivo carico dell'esercente.

Art. 10 - Sospensione e revoca della concessione

La concessione sarà revocata quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, fatto salvo l'eventuale ripristino nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale, nonché quando la stessa, rispetto all'aspetto originario, abbia subito modifiche non autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

Per motivi di pubblico interesse e/o per inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, con provvedimento motivato e comunicato al concessionario, l'Amministrazione potrà, in ogni momento, revocare la concessione, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Allo scopo di verificare che gli obblighi previsti in capo al concessionario siano stati ottemperati, il Comune potrà effettuare sopralluoghi nell'area concessa ed alla struttura su di essa realizzata.

In caso di recesso anticipato da parte del concessionario, questi dovrà darne comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima.

Art. 11 - Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sviluppo Economico e Demografici - U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica – Via dei Macelli nc. 11/C tramite il seguente indirizzo e-mail: annona@comune.pistoia.it

Ai sensi della Legge n. 241/90, l'Amministrazione competente per il presente procedimento è il Comune di Pistoia, la persona e l'ufficio responsabili del procedimento sono rispettivamente la Dott.ssa Agata Geraci e l'U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica.

Copia del presente avviso e degli allegati è pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico del Comune di Pistoia e sul sito web del Comune di Pistoia.

Art. 12 - Norme finali e Privacy

Ai fini della partecipazione al presente avviso e di dar corso agli adempimenti conseguenti in caso di assegnazione è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del G.D.P.R. Regolamento UE n. 679/2016 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" e del D.Lgs. n. 196/2000 "*Codice Privacy*" e ss.mm.ii.

I dati di cui al presente procedimento, saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al G.D.P.R. n. 679/2016.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Reg. UE n. 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito <http://www.comune.pistoia.it/privacy>

Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia ed il designato al trattamento è la Dott.ssa Amalia Sabatini, Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Demografici.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.